



SERVIZI
SOLUZIONI
PROSPETTIVE



AMBIENTE
ACUSTICA
SICUREZZA
QUALITÀ



UNI EN ISO 9001:2015

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Spett. Azienda in indirizzo



GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO – LE NUOVE REGOLE

È stato pubblicato il 29 ottobre 2021 (ed entrerà in vigore a pieno titolo esattamente un anno dopo) il terzo ed ultimo dei decreti che vanno a sostituire il D.M. 10 marzo 1998 in materia antincendio, in particolare con riferimento ai “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio”. Il decreto porta la data del 3 settembre 2021.

Il decreto si applica in particolare alle **attività a basso rischio di incendio**, che sono definite come segue:

- Attività non soggette al DPR 151/2011 (non soggette quindi alla vigilanza da parte dei vigili del fuoco) e non dotate di una propria Regola Tecnica Verticale, e che inoltre:
 - Presentano un affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti;
 - Hanno una superficie lorda non superiore a 1000 metri quadri;
 - Non presentano locali ad altezze superiori a 24 metri o piani interrati a profondità maggiore di -5 metri;
 - Non vi si detengono o trattano quantità significative di materiali combustibili (si intende generalmente un q_f (carico d'incendio specifico di progetto fino a 900 MJ/m² – equivalente a 48,6 kg/m² di legna standard);
 - Non vi si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
 - Non vi si svolgono lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

Attenzione: queste attività non coincidono necessariamente con quelle “a basso rischio di incendio” secondo il vecchio decreto.

L'allegato al Decreto comprende i criteri da seguire in queste realtà per:

1) La valutazione del rischio di incendio

(occorrerà aggiornare eventualmente le valutazioni già effettuate, si richiede un approccio più sistematico e tecnico-scientifico per la valutazione)

2) La strategia antincendio, comprendente:

- Compartimentazione
- Vie d'esodo e uscite di emergenza
- Gestione della sicurezza antincendio (organizzazione interna)
- Controllo dell'incendio (mezzi d'estinzione)
- Sistemi di rivelazione e allarme
- Sistemi di controllo fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Si precisa che:

- Per i luoghi di lavoro soggetti a sorveglianza dei VV.FF. le nuove regole non si applicano, in quanto valgono le Regole Tecniche di prevenzione incendi;

PARADIGMI SRL
via della Costituzione, 30
41058 VIGNOLA - Modena
Tel. +39 059.765293
Fax +39 059.7703316

UFFICIO REGGIO EMILIA
via Matteotti, 2/1
42023 CADELBOSCO
di SOPRA (RE)
Tel e Fax +39 0522.492409
reggioemilia@paradigmi.net

P. IVA e C.F. 02813710361
R. E. A. MO - 0333623
Cap. Soc. 12.500,00 € i.v.

paradigmi@libero.it
www.paradigmi.net



- Per le attività non soggette a sorveglianza ma a rischio non basso, le regole da seguire sono quelle del D.M. 3 agosto 2015 [Codice di Prevenzione Incendi]
- Infine, per le attività a basso rischio, è sempre possibile applicare le regole del D.M. 3 agosto 2015 in alternativa a quelle del nuovo D.M. 3 settembre 2021.

La materia della prevenzione incendi è diventata nel corso degli ultimi decenni molto più rigorosa, con un approccio più scientifico che in qualche modo avrà adesso ricadute anche su attività a basso rischio. Ad esempio sarà opportuno effettuare il calcolo del carico d'incendio.

Nell'impossibilità di essere esaustivi in breve spazio, si riporta qualche spunto fra le tante novità che entreranno in vigore fra un anno:

- ✚ La valutazione del rischio di incendio dovrà essere coerente e complementare alla valutazione del rischio di esplosione (dove richiesta)
- ✚ Per i luoghi di lavoro esistenti (alla data di entrata in vigore) l'adeguamento alle nuove disposizioni dovrà avvenire nei casi già previsti dal D. Lgs. 81/08: *modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione lavorativa, avvenimento di infortuni significativi o anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;*
- ✚ *Da notare che la valutazione del rischio non va intesa come un processo a se stante, ma è sempre accompagnata alla revisione delle misure preventive*
- ✚ Occorre sempre tenere in alta considerazione le persone con esigenze speciali nei piani di emergenza (portatori di handicap, bambini, anziani, clienti ecc.)
- ✚ L'obbligo dei maniglioni antipanico viene previsto per le attività aperte al pubblico con oltre 25 occupanti (da calcolarsi sulla base di un rapporto di 0,7 persone al metro quadro, salvo un impegno specifico a mantenere l'affollamento inferiore);
- ✚ Nuove regole per le vie d'esodo (es. larghezza e lunghezza)
- ✚ *Che fine faranno le regole del vecchio decreto (ad esempio la tabella per calcolare il numero minimo di estintori) dove non sono sostituite nel decreto nuovo?*
- ✚ Estintori idrici: vengono consigliati per i luoghi di lavoro al chiuso
- ✚ Coperte antincendio: vengono consigliate anch'esse per i piccoli focolai
- ✚ Controllo di fumo e calore: dove non esistono sistemi di evacuazione automatica, dovranno essere previste procedure nei piani di emergenza

Restiamo a disposizione nel percorso di adeguamento e di comprensione delle nuove regole, che richiede attenzione anche nei casi più semplici.

Cordiali saluti.

Vignola, 3 novembre 2021

Dott. M. Mattioli

La sicurezza antincendio		Circolare 3° DM antincendio	
Estensore: MM	Revisione 0 del 03/11/2021	Pagina 2 di 2	